

RENDICONTO

PAGINA BIANCA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA

E DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI TRIESTE

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2004

	ATTIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		1^ gennaio	31 dicembre	
1	CREDITO IN CONTO CORRENTE CON L'INPS.....	545.480	566.907	21.427
2	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL' ACQUISIZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI.....	7.190	4.294	-2.896
	RESIDUI ATTIVI			
3	Crediti per prestazioni da recuperare	60.292	60.292	0
4	RATEI ATTIVI			
	Contributi	29.280	23.006	-6.274
	TOTALE DELLE ATTIVITA'	642.242	654.499	12.257

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	PASSIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		1^ gennaio	31 dicembre	
1	RESIDUI PASSIVI	642.242	654.499	12.257
	DEBITI VERSO BENEFICIARI DI PRESTAZIONI.....	641.737	654.148	12.411
	DEBITO VERSO ISTITUTI DI PATRONATO, PER CONTRIBUTI	505	351	-154
	TOTALE DELLE PASSIVITA'.....	642.242	654.499	12.257

I SINDACI
GIULIANO CAZZOLA
GIOVANNI COSSIGA - LUDOVICO ANSELMi
DANIELA CARLA' - CARLO CONTE
MICHELE PISANELLO - TEODOSIO ZEULI

IL PRESIDENTE
GIAN PAOLO SASSI

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA E
DELL' ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI TRIESTE
ENTRATE E USCITE DELL' ANNO 2004**

	ENTRATE	Preventivo 2004		Consuntivo 2004
		1^ nota di variazione	aggiornato	
1	CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI:			
	-Contributi (all.n.1).....	226.781	238.082	155.406
2	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE USCITE:			
	-Recupero prestazioni.....	500.000	500.000	248.892
3	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI:			
	-Entrate diverse.....	479	479	643
	COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE.....	727.260	738.561	404.941
4	CANONE D'USO DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI	392	389	498
5	ATTRIBUZIONE DEI RATEI ATTIVI FINALI:			
	-Per contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti (all. n.1)	27.734	26.204	23.007
6	TRASFERIMENTO DALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI A COPERTURA DEL DISAVANZO DI ESERCIZIO:			
	-Art. 13, D.L. N. 873/1986 convertito nella legge n. 26/1987....	63.466.769	56.773.012	61.349.227
	COMPONENTI ECONOMICHE.....	63.494.895	56.799.605	61.372.732
	TOTALE DELLE ENTRATE.....	64.222.155	57.538.166	61.777.673

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	U S C I T E	Preventivo 2004		Consuntivo 2004
		1^ nota di variazione	aggiornato	
1 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI:				
-Pensioni liquidate (all.n.2).....		62.660.941	56.408.455	60.737.858
2 TRASFERIMENTI PASSIVI :		516	542	354
Contribuzioni a favore di Istituti vari:				
- Istituti di patronato e assistenza sociale.....		504	538	351
- Istituto di medicina sociale.....		3	4	3
3 ONERI FINANZIARI				
- Interessi passivi su prestazioni arretrate		0	0	19.793
4 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI:				
- Uscite diverse		241	207	281
COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE.....		62.661.698	56.409.204	60.758.286
5 SPESE DI AMMINISTRAZIONE.....		100.347	116.714	140.706
6 ONERI TRIBUTARI.....		1.601	1.316	827
7 INTERESSI PASSIVI SUL C/C CON L'INPS.....		1.429.863	972.627	848.574
8 STORNO RATEI ATTIVI INIZIALI:				
-Per contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti (all. n.1)		28.646	38.305	29.280
COMPONENTI ECONOMICHE.....		1.560.457	1.128.962	1.019.387
TOTALE DELLE USCITE.....		64.222.155	57.538.166	61.777.673

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2004			
	1*nota di variazione	Aggiornato	Accertati nel 2004	meno: rateo al 31.12.2003	più: rateo al 31.12.2004	Totale (dato economico)
Contributi.....	228.311,00	180.786,00	155.406,03	29.279,93	23.006,55	149.132,65
TOTALE.....	228.311,00	180.786,00	155.406,03	29.279,93	23.006,55	149.132,65

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2004			
	1^ nota di variazione	Aggiornato	Impegnate	meno: rateo al 31.12.2003	piu': rateo al 31.12.2004	Totale (dato economico)
RATE DI PENSIONE.....	57.262.774,00	62.377.148,00	61.006.209,82	-	-	61.006.209,82
- MENO						
- Maggiore rivalutazione pensioni art.69 c.1 L388/2000	424.011,00	457.064,00	268.352,00	-	-	268.352,00
RATE DI PENSIONE A CARICO DEL FONDO....	56.838.763	61.920.084	60.737.857,82	-	-	60.737.857,82

A P P E N D I C E

EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

PAGINA BIANCA

Nel corso del 2004 la Gestione non è stata influenzata da alcun provvedimento normativo in campo contributivo.

Dal punto di vista delle prestazioni pensionistiche il Fondo è stato influenzato per l'anno 2004 dalle disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) e dai provvedimenti ad essa collegati.

In materia di benefici pensionistici per esposizione all'amianto si cita il decreto 27 ottobre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante "Attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n.326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto".

Il decreto in esame, operando un raccordo tra le disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge n.326 e quelle introdotte dall'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n.350 (legge finanziaria 2004), delinea le modalità di riconoscimento dei benefici pensionistici per lavoro svolto con esposizione all'amianto da parte degli Enti previdenziali erogatori delle prestazioni pensionistiche nonché le modalità di rilascio della certificazione attestante l'esposizione all'amianto da parte dell'INAIL, a ciò deputato dalle recenti disposizioni normative.

Il citato decreto, sulla base del combinato disposto della normativa sopra richiamata, prevede che hanno diritto ai benefici secondo la nuova disciplina, consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente di 1,25 ai soli fini dell'importo della prestazione pensionistica, i lavoratori che hanno svolto per un periodo non inferiore a dieci anni, alla data del 2 ottobre 2003, attività con esposizione all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL.

Nel contempo, lo stesso decreto dispone che hanno diritto ai benefici pensionistici secondo le previgenti disposizioni, consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione, sia ai fini della determinazione del relativo importo, i lavoratori che, alla medesima data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti, per un periodo superiore a dieci anni all'amianto, per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL.

Il decreto ministeriale fissa in 180 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso il termine per la presentazione della domanda all'INAIL per il riconoscimento dell'avvenuta esposizione all'amianto.

Ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico non è fissato alcun termine per la presentazione della domanda agli enti previdenziali di appartenenza.

La legge 23 agosto 2004, n. 243, recante "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria", ha introdotto modifiche normative in materia di requisiti per il diritto al pensionamento di anzianità con effetto dal 1° gennaio 2008.

Ai fini dei riflessi finanziari per l'anno 2004 sulla gestione del fondo di previdenza dei porti di Genova e Trieste la stessa legge all'articolo 1, commi da 12 a 17, detta una nuova disciplina volta ad incentivare il posticipo del pensionamento di anzianità dei lavoratori dipendenti del settore privato.

In particolare, il comma 12 stabilisce che i predetti lavoratori, che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento di anzianità, per il periodo 2004/2007, possono esercitare la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima. A seguito dell'esercizio di tale facoltà viene meno, da parte del datore di lavoro, l'obbligo di versamento contributivo alle forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa previgente alla legge n. 243 del 2004.

L'importo dei contributivi non versati deve essere interamente corrisposto al lavoratore entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono.

Con decreto 6 ottobre 2004 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ha dato attuazione alla normativa sull'incentivo per il posticipo del pensionamento.

La legge 3 agosto 2004, n. 206, reca "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice".

L'articolo 1, comma 1, stabilisce che "le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani nonché ai loro familiari superstiti".

L'articolo 2, comma 1, dispone che "ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni".